

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1387

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE PASQUALE, AMENDOLA PIETRO, Busetto, ANGELINI GIUSEPPE, ARENELLA, BECCASTRINI EZIO, BOTTONELLI, CAVAZZINI, CIANCA, GIORGI, MISÈFARI

Presentata il 1° luglio 1959

Autorizzazione di limiti di impegno per la concessione, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari, per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione avrebbe dovuto essere presentata, più che da noi, dal Governo.

Infatti, da molto tempo e da ogni parte, con crescente insistenza, si son levate voci allarmate circa la gravità della situazione che si sarebbe venuta a determinare nel campo dell'edilizia sovvenzionata, il giorno in cui fossero risultate esaurite le fonti di finanziamento previste dalle relative leggi (soprattutto due: la legge 2 Luglio 1949, n. 408, per la concessione di contributi erariali in trentacinque annualità costanti, finanziata con successiva legge 9 agosto 1954, n. 705, e la legge 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione delle abitazioni malsane).

Ora è noto che i finanziamenti previsti dalla prima di queste due leggi (la legge n. 408/705) si sono esauriti nell'esercizio finanziario testè trascorso (1958-59) e che i finanziamenti previsti dalla seconda (la legge n. 640) si esauriranno nel prossimo esercizio (1960-61). Allo stato delle cose, quindi, uno dei fondamentali pilastri su cui poggiava la politica della casa in Italia (la legge n. 408 e la legge n. 705) è venuto meno,

senza che il Governo si sia preoccupato di sorreggerlo.

La responsabilità del Governo è tanto più grave in quanto già alla Camera, in sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici 1958-59, nella seduta del 31 ottobre 1958, il Ministro aveva annunciato che «ormai tutti i fondi di cui il Ministero disponeva nel settore dell'edilizia pubblica erano stati già impegnati» e pertanto aggiungeva che «per far fronte alle pressanti esigenze di nuove case popolari e comunque per i meno abbienti, occorre disporre di nuovi mezzi finanziari».

Noi non sappiamo quali motivi abbiano indotto il Governo, che pur ne avvertiva l'urgenza, a trascurare per un anno intero la predisposizione di strumenti legislativi per nuovi finanziamenti all'edilizia popolare.

Sta di fatto che siamo giunti al 30 giugno 1959 senza che il Governo abbia provveduto — se non altro — a prorogare sia pure limitatamente le provvidenze della legge n. 408 e n. 705.

Tale situazione ha allarmato la Commissione lavori pubblici della Camera, al punto che nella relazione al bilancio del Ministero

per il 1959-60, mentre si pone in molta evidenza la necessità di un intervento « che sia tempestivo e che si traduca in realtà nel più breve tempo possibile », si mette in guardia il Governo contro il pericolo di una grave depressione dell'edilizia popolare nei prossimi due anni, se non si provvede ad utilizzare appieno e senza soluzioni di continuità, gli strumenti legislativi esistenti.

Si impone quindi alla considerazione di tutti il provvedimento di proroga della legge n. 408, che è oggetto della presente nostra proposta.

Proponiamo una proroga limitata a due anni perché siamo profondamente convinti della necessità di una legge organica che unifichi, coordini e semplifichi l'intera materia dell'edilizia popolare e sovvenzionata; perché desideriamo che il Parlamento elabori una nuova legge che partendo da una indagine esatta del fabbisogno, da una ricerca accurata delle fonti di finanziamento, da una disciplina delle aree edificabili, da una riduzione dei costi dei materiali, sia capace di dare una casa civile ad ogni famiglia italiana.

Un provvedimento di tal genere ha fatto capolino nei propositi dei vari Governi ma è rimasto, comunque, sempre circondato dai

nebulosi ed indefiniti contorni delle dichiarazioni programmatiche.

Se approvata, la nostra proposta servirà a prolungare, portandola allo stessa scadenza, (esercizio 1960-61) l'efficacia delle due leggi fondamentali dell'edilizia popolare, evitando così una riduzione negli investimenti.

Resterà così al Parlamento ed al Governo un intero anno per varare la legge unica ed organica che tutti richiediamo.

Nel testo della presente proposta è, inoltre, introdotta qualche novità rispetto alla legge n. 408:

1°) per quanto riguarda una maggiore precisazione delle « condizioni disagiate » delle categorie di cittadini cui gli alloggi costruiti col contributo dello Stato devono essere destinati, onde evitare, o, quanto meno, limitare le ingiustizie largamente verificatesi negli anni trascorsi;

2°) per quanto riguarda una più elevata percentuale ed una maggiore elasticità della misura del contributo, onde consentire che esso venga equiparato alle reali condizioni delle categorie sociali cui le costruzioni sono destinate, in modo da consentire canoni di affitto più compatibili con le disagiate condizioni di miseria degli assegnatari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono fissati i seguenti limiti di impegno entro i quali il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli Enti e Società previsti dalle citate disposizioni, per la costruzione di alloggi a carattere popolare da assegnarsi alle categorie più disagiate:

a) lire 3 miliardi per l'esercizio 1959-60;

b) lire 3 miliardi per l'esercizio 1960-61.

Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per 35 anni. La misura di tali contributi è determinata a seconda delle categorie cui gli alloggi sono destinati e non può in ogni caso essere inferiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

ART. 2.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge saranno iscritte per l'ammontare di 6 miliardi annui negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

ART. 3.

La spesa di lire 3 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1959-60 farà carico al fondo speciale in dipendenza di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.